



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SPECIALIZZATA PER SORDI**  
con CONVITTO PER SORDI DI ROMA Annesso  
**"Antonio Magarotto"**



[www.isiss-magarotto.edu.it](http://www.isiss-magarotto.edu.it) pec [rmis092007@pec.istruzione.it](mailto:rmis092007@pec.istruzione.it)

**Sede Legale:** Vicolo del Casal Lumbroso 129 00166 Roma - C.F. 80223210586 - Tel 06121127720

**Mail:** sedi Roma [rmis092007@istruzione.it](mailto:rmis092007@istruzione.it) - sede Torino [tors010007@istruzione.it](mailto:tors010007@istruzione.it)

IPSA Magarotto	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
Liceo Scientifico Scienze Applicate	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
SMS Severino Fabriani	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	0666180151
I.C. Tommaso Silvestri e Succ. SMS	Via Nomentana 56	00161	ROMA	Tel	0644254656
CONVITTO per Sordi di Roma	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
IPSA Magarotto	Via Monte Corno 34	10127	TORINO	Tel	0113174189

Roma 14.10.2022

ISS Magarotto  
Al DSGA  
Allo Staff Vicepresidenza  
Al Convitto per Sordi  
Agli Educatori  
Ai Docenti  
Al personale ATA

Circolare n. 91

Oggetto: Autorizzazione per libera professione, libera attività e collaborazioni plurime

Si richiama l'attenzione del personale DOCENTE ed ATA sulla nota MIUR Prot. 1584 del 29/07/05 riguardante l'oggetto.

Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno (comma 6 art. 53 DL.vo 165/2001).

L'art 53, comma 7 del DL.vo 165/2001 ha ribadito l'obbligo per gli enti (pubblici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti di richiedere, preventivamente, l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza di coloro ai quali intendono conferire l'incarico.

In caso di inosservanza del divieto, fatte salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, a cura del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.

Inoltre, va precisato che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Anche in questo caso, salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento e il relativo provvedimento

è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente (comma 8 art. 53 D.lvo 165/01).

Si precisa che all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle Finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ovviamente l'autorizzazione, di cui ai paragrafi precedenti, può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.

L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza,

Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche si intende accordata; in ogni altro caso si intende definitivamente negata.

(comma 10 D.lvo 165/01)

Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53 del più volte richiamato DL.vo è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e/o addirittura già espletati e come tali passibili di sanzioni.

Poiché non si può derogare ai principi normativi definiti dall'art. 53 del DL.vo 165/01, a cui si rimanda la lettura per completezza,, va precisato:

- che l'autorizzazione in questione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente stesso in quanto diretto interessato;
- che è onere di quest'ultimo informare i soggetti esterni;
- che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l'amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione.

**Alla luce di tutto quanto sopra, il personale interessato allo svolgimento della libera professione per il corrente anno scolastico, deve presentare richiesta di autorizzazione, entro venerdì 21/10/2022.**

**Coloro invece che sono interessati al conferimento di incarichi da parte di altri soggetti pubblici e privati, per libera attività e collaborazioni plurime, dovranno fare richiesta preventiva di autorizzazione al Dirigente Scolastico di volta in volta.**

Le autorizzazioni vanno richieste utilizzando i modelli scaricabili dal sito istituzionale (link sede "ISISS" )

Il personale che farà richiesta per le attività di cui è questione, dovrà dichiarare di farsi carico di comunicare a questa amministrazione i compensi percepiti nell'anno precedente e da quali committenti, entro il 30 maggio 2023, al fine di consentire l'inserimento dei dati nell'anagrafe delle prestazioni, qualora i committenti che hanno conferito l'incarico non avessero assolto a tale compito entro il 30 aprile 2023 (art 53 comma 11 D.L. 165/01).

Si rappresenta che l'autorizzazione all'esercizio della libera professione potrà essere revocata dalla dirigenza qualora si dovessero riscontrare disfunzioni, da parte dei soggetti autorizzati, nell'esercizio della professione docente.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Isabella Pinto

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*